



TRIBUNALE PER I MINORENNI BARI

N.R. 541/11 VG *Sicam*

N. 2534 cron.

Il Tribunale per i minorenni di Bari, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1) dott. Rosa Anna Depalo | Presidente |
| 2) dott. Giovanni Zaccaro | Giudice rel. |
| 3) dott. Rossella Acquaviva | Giudice Onorario |
| 4) dott. Edgardo Bisceglia | Giudice Onorario |

- letti gli atti relativi a Ornomer Mary (8.11.09) di Amen e Ove Sarah
- valutate le informazioni assunte;
- preso atto del parere manifestato dal PM sede;
- sentito il giudice relatore nell'odierna camera di consiglio;

OSSERVA

Ove Sarah proponeva ricorso ex art. 31 d lvo 286/98 a tutela del summenzionato figlio minore. In particolare, essendo privo di permesso di soggiorno, chiedeva di essere autorizzato a permanere nel territorio nazionale per continuare ad assistere il figlio pienamente inserito nel contesto sociale; il suo allontanamento determinerebbe un grave pregiudizio per la prole, che perderebbe la figura materna. Nel corso dell'istruttoria, si sentivano i ricorrenti e si acquisiva la documentazione prodotta.

Tanto premesso è opportuna una digressione sull'art. 31 co III d lvo 286/98.

In merito alla consistenza dei "gravi motivi" che legittimano il rilascio dell'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza nel territorio dello Stato si sono formati due contrapposti orientamenti giurisprudenziali.

Secondo una prima interpretazione il legislatore, ha previsto che solo una situazione eccezionale e temporanea può derogare alla ordinaria disciplina in tema di ingresso o permanenza dei cittadini extracomunitari nel territorio della Repubblica; Ne consegue che la speciale autorizzazione di cui all'art. 31 comma 3 d.lgs 286/98 non può essere concessa per sopperire alla ordinaria esigenza del minore di fruire dell'apporto educativo delle figure genitoriali ovvero di completare il ciclo scolastico, che potranno essere soddisfatte con il rientro dell'intero nucleo nel paese d'origine

ovvero con la permanenza dello stesso minore in Italia, stante il divieto di procedere alla sua espulsione.

Al contrario, secondo un diverso orientamento, di recente recepito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 22080 del 26 giugno 2009, la norma non pretende la sussistenza di una situazione eccezionale o di emergenza, ma tutela il diritto del minore a mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori. La Cassazione, pronunciandosi sul ricorso proposto da una cittadina albanese, madre di un minore di due anni, la quale rappresentava che il suo eventuale allontanamento sarebbe stato causa di un grave danno per il figlio, privato negativamente della figura materna e del suo diritto alla bigenitorialità, ha affermato che la norma “... *non tratta di situazioni eccezionali o eccezionalissime, necessariamente collegate alla salute del minore (malattie, disabilità etc.) ma più semplicemente di “gravi motivi”, connessi con lo sviluppo psicofisico (che per il minore è evidentemente un dato puramente fisiologico), che vanno valutati, tenendo conto delle condizioni di salute (anche in tal caso non viene necessariamente in considerazione una dimensione di eccezionalità) e – profilo particolarmente significativo- dell’età del minore. [...] non può ragionevolmente dubitarsi che, per un minore, specie se in tenerissima età (il minore è nato nel 2007), subire l’allontanamento di un genitore, con conseguente impossibilità di avere rapporti con lui e di poterlo anche soltanto vedere, costituisca un sicuro danno che può porre in serio pericolo uno sviluppo psicofisico armonico e compiuto”*”.

Deve precisarsi che la giurisprudenza maggioritaria sembra, oggi, più vicina alla prima delle tue opzioni ermeneutiche. Di contro, il collegio, come ribadito in altre pronunce di questo Tribunale, ritiene che l’interpretazione della norma non possa prescindere dall’affermazione di principio contenuta nel comma 3 dell’art. 28 del T.U. immigrazione: “*in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176*”. Orbene, nel catalogo dei diritti riconosciuti al minore, vi è senz’altro il diritto ad essere allevato e a non essere separato dai propri genitori (art. 9). Dunque, non vi è alcun elemento letterale per ritenere che l’interesse pubblico alla regolamentazione dell’immigrazione sia da stimarsi prevalente rispetto all’interesse del minore, anche non sussistendo situazioni eccezionali, a non essere privato dei suoi genitori. Anzi, l’interesse del minore è indicato, proprio nel testo unico sull’immigrazione, quale parametro prioritario per l’interpretazione dell’intero sistema di regole sul fenomeno dell’immigrazione. Del resto, se così non fosse, la norma interna sarebbe contrastante con

quella convenzionale internazionale nonché con quelle costituzionali, che recepiscono quelle convenzionali internazionali.

Del resto, l'espressione "gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute" appare volutamente connotata da una certa genericità, evidentemente proprio per indurre a valutare l'interesse del minore non in modo astratto, bensì in concreto, tenendo presente la varietà delle situazioni che possono presentarsi.

Il contemperamento tra il diritto del minore a non essere separato dai suoi genitori e la tutela dell'interesse pubblico al controllo del fenomeno dell'immigrazione, può essere realizzato, dunque, solo con la valutazione della situazione concreta unita alla esplicita temporaneità dell'autorizzazione rilasciata.

È infatti evidente che un genitore disattento e trascurante non rappresenti una figura significativa per il minore, così come un genitore che abbia consapevolmente violato le leggi dello Stato e magari sia stato attinto da una misura restrittiva della libertà personale non può costituire un valido punto di riferimento a livello educativo; al contrario, un genitore che eserciti adeguatamente il suo ruolo e che tenti di integrarsi nella società italiana rispettandone le leggi, potrà essere autorizzato ex art. 31 comma 3 a permanere in Italia per un periodo limitato di tempo in modo tale da consentirgli di regolarizzare la sua posizione e tutelare in tal modo i figli minori.

Tale interpretazione trova un addentellato significativo nella pronuncia n. 22216 del 2006, resa dalla Corte di Cassazione a sezioni unite che, dopo avere distinto tra le due diverse ipotesi – autorizzazione all'ingresso ed autorizzazione alla permanenza nel territorio dello Stato – contemplate dalla norma, aveva affermato la legittimità di una valutazione differenziata dei "gravi motivi" con riferimento alle due differenti ipotesi. La presenza dei gravi motivi deve essere puntualmente dedotta ed accertata solo in caso di autorizzazione all'ingresso del familiare, mentre nel caso di autorizzazione alla permanenza i gravi motivi possono essere dedotti quale possibile o probabile conseguenza dell'improvviso allontanamento del genitore; tale lettura della norma, laddove considera meritevole di considerazione anche solo un pregiudizio futuro ed eventuale che il minore possa patire a causa dell'allontanamento del genitore, evidentemente legittima una lettura dell'art. 31 d.lgs. 286/98 che prescindendo dalla sussistenza di situazioni di emergenza. Questa seconda interpretazione, da ultimo, è stata suggellata dalla sentenza della Suprema corte a sezioni unite e dunque deve essere quella preferibile.

Tuttavia, non sembrano ricorrere i motivi per integrare la fattispecie di legge, neppure se interpretata, così come deve essere interpretata, nel modo da ultimo illustrato.

Venendo al merito della questione odierna, da esaminarsi secondo la regola della valutazione dell'interesse concreto del minore al non allontanamento del genitore, si deve rilevare

che la piccola Mary, secondo quanto riferito per iscritto dal servizio sociale di Mola di Bari, è perfettamente inserita nel contesto sociale italiano, frequenta il nido, è bene accudita dai genitori che pure sono inseriti, lavorando con un permesso di soggiorno provvisorio e frequentando una parrocchia.

Come rilevato dal pm, in sede di parere finale, l'espulsione della madre sarebbe pregiudizievole per la minore; perché, se dovesse rimanere in Italia, sarebbe privata della fondamentale figura materna (che la cura, mentre il padre lavora); se dovesse trasferirsi in Nigeria, sarebbe esposta- così come i genitori- ai rischi letali derivanti dalle condizioni economiche ma soprattutto belliche della loro regione di origine.

Ovviamente, la medesima autorizzazione deve essere concessa anche al padre che, pure non avendo sottoscritto il ricorso iniziale, ha espressamente chiesto di essere autorizzato a rimanere in Italia in sede di udienza.

P.Q.M.

letti ed applicati gli artt. 31 D.l.vo 286/98; 737 e s. c.p.c. così provvede:

1. autorizza Ornomer Amen e Ove Sarah in quanto genitori della minore Ornomer Mary a rimanere nel territorio italiano per la durata di due anni;
2. incarica il servizio sociale di Mola di Bari di monitorare il caso, sostenere le esigenze educative della minore inserendola -se richiesto dai genitori- in struttura ludico ricreative e formative, agevolare l'integrazione culturale e sociale dell'intero nucleo.

Manda la Cancelleria per la comunicazione al PM in sede e per la notificazione al ricorrente presso avv. U Gazidede (Bari via Calefati 269), al servizio sociale di Mola di Bari.

Bari, 2.11.11


Il Giudice Estensore

Dott. Giovanni Zaccaro



Il Presidente

Dot. Rosa Anna Depalo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari, il 3-11-11
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca MUSCETTA



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bari, il 6/11/11

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca MUSCETTA

